



Save the Children

**Mappatura
sul tema
dell'accertamento
dell'età, la tutela
volontaria e i
cambiamenti nel
sistema
d'accoglienza**

Un approfondimento in Sicilia e Friuli-Venezia Giulia.

A cura di Sabbiana Cunsolo

Con il coordinamento attività di ricerca a cura di Silvia Taviani

Con il contributo di Valentina Vitale, il supporto di Margherita Liverani e Anna Battistin.

Si ringrazia per la disponibilità alla condivisione di dati quantitativi i Tribunali per i Minorenni di Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Sassari, Taranto, Trento.

Si ringrazia per i contributi qualitativi:

Tamara Amadio, Centro Italiano Rifugiati (CIR)

Salvatore Castellano, Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento

Danilo De Angelis, Laboratorio Labanof

Alessandra Diodati, Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP)

Valentina Masotto, UNICEF

Konstantina Mavroidakos, Associazione Tutori Volontari Friuli-Venezia Giulia

Adelaide Merendino, Presidente Associazione Tutori volontari Messina e vicepresidente Tutori In Rete

Maria Chiara Monti, Centro Penc

Paolo Pittaro, Ex Garante per l'infanzia e l'adolescenza Regione Friuli Venezia Giulia

Gianfranco Schiavone, Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati Onlus (ICS)

Giuseppe Vecchio, Garante per l'infanzia e l'adolescenza Regione Sicilia

I rappresentanti di UNHCR in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Sicilia.

Si ringraziano inoltre i ragazzi coinvolti nelle attività dei focus group e tutti i colleghi e le colleghe di Civico Zero Milano, Roma e Torino che li hanno resi possibili.

Si ringraziano infine tutti i colleghi e le colleghe dell'Area Minori Migranti che hanno collaborato alla realizzazione del presente monitoraggio, in particolare Lisa Bjelogrljic e Valentina Mascali, i team di Civico Zero Torino, Civico Zero Milano, Civico Zero Catania per i contributi qualitativi.

Rapporto di ricerca realizzato in coordinamento con il Progetto “Voluntary Guardianship, Age Assessment, and Psychological Support: Steps Beyond” implementato da Save the Children in partnership con UNHCR.

“This publication has been produced with the assistance of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). The contents of this publication are the sole responsibility of Save the Children and can in no way be taken to reflect the views of UNHCR.”

ISBN 978-88-943784-5-0

INDICE

GLOSSARIO	5
EXECUTIVE SUMMARY	6
1. INTRODUZIONE	8
1.1 Obiettivi di ricerca	8
1.2 Metodi di ricerca	9
1.2.1 Metodo di campionamento	10
1.3 Limiti della ricerca	11
2. I risultati della ricerca	12
2.1. Il sistema di accoglienza in Italia per i minori ultra-sedicenni nel 2023 e 2024	12
2.1.1 I principali riferimenti normativi	12
2.1.2 Gli effetti del DL 133/2023 nel sistema di accoglienza in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia	14
2.1.3 Considerazioni Conclusive	15
2.2 Le Procedure di identificazione e accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati	17
2.2.1 Le principali fonti normative	17
2.2.2 Il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati	18
2.2.3 Le procedure di identificazione e di accertamento dell'età in Friuli-Venezia Giulia: specifiche regionali	20
2.2.4 Le procedure di identificazione e di accertamento dell'età in Sicilia: specifiche regionali	21
Box Piemonte – Le procedure di accertamento dell'età in Piemonte	25
Box Milano – Il protocollo di Milano per l'accertamento dell'età	27
2.2.5 Considerazioni Conclusive	29
2.3 La tutela volontaria	30
2.3.1 Sguardo normativo	30
2.3.2 Stato della tutela volontaria ad oggi in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia: problemi e sfide	31
2.3.3 Considerazioni Conclusive	35
3. Raccomandazioni	37
3.1 Raccomandazioni per l'accertamento dell'età:	37
3.2 Raccomandazioni per la tutela volontaria:	38

3.3 Raccomandazioni per il sistema di accoglienza	39
Bibliografia	41
Normativa di riferimento	41
Protocolli	42
Appendice	43
1. Traccia intervista semi strutturata	43
2. Guida focus group con i minori	44
3. Dati tramessi dai Tribunali per i minorenni	45

GLOSSARIO

Accertamento dell'età: Procedura utilizzata per determinare l'età di un minore straniero non accompagnato nei casi in cui sorgano dubbi sulla sua dichiarazione rispetto all'età.

MSNA: Minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

Prefettura: Ufficio territoriale del Governo e organo periferico del Ministero dell'Interno a livello locale.

SAI: Sistema Accoglienza e Integrazione, è il sistema nazionale italiano per l'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e altri migranti vulnerabili, istituito per offrire soluzioni di accoglienza diffusa e integrata.

Tutore legale: Persona nominata dal tribunale competente per esercitare la responsabilità legale e rappresentare i diritti del minore straniero non accompagnato.

Tutore volontario: Persona formata e selezionata attraverso specifici percorsi promossi dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. Il tutore volontario rappresenta il minore legalmente e sostiene il suo percorso di integrazione ai sensi della legge n. 47/2017.

Tutore protempore: Persona che temporaneamente esercita i poteri/doveri del tutore, in attesa della sua nomina da parte del tribunale competente.

EXECUTIVE SUMMARY

Questa ricerca rappresenta un approfondimento delle mappature pubblicate da Save the Children nel 2022 circa le procedure di accertamento dell'età e la tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati (MSNA). L'obiettivo principale della mappatura è contribuire al rafforzamento del sistema di protezione ed accoglienza a favore dei MSNA in conformità ai principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e con le raccomandazioni del Comitato ONU del 2019 rivolte all'Italia. Nello specifico, la presente mappatura analizza le principali criticità e opportunità legate alle novità introdotte dal decreto-legge 133/2023 sul sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, e contiene un aggiornamento in materia di tutela volontaria e procedure di accertamento dell'età. Di seguito si elencano i principali risultati della ricerca.

- **Accoglienza dei minori ultra-sedicenni:** la possibilità di collocamento in strutture per adulti ai sensi del decreto-legge 133/2023 solleva preoccupazioni in merito alla conformità con gli standard internazionali e il rispetto del superiore interesse del minore. Anche se la Sicilia e Friuli-Venezia Giulia – focus della ricerca – sembrano aver evitato il collocamento dei minori stranieri non accompagnati in centri per adulti, in Piemonte, Lombardia e Veneto si evidenzia la presenza di collocamenti di minorenni in tali strutture.
- **Accertamento dell'età:** Esiste ancora un uso discrezionale di tecniche invasive in alcune regioni italiane (radiografie e rilievi antropometrici) che pongono rischi di errori, violazioni della dignità e mancato rispetto dei diritti umani nei confronti dei minorenni.
- **Attuazione del Protocollo multidisciplinare del 2020 per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati:** persistono ancora implementazioni di protocolli locali per le procedure di accertamento dell'età, come quelli adottati a Milano, in Piemonte e ad Agrigento, che non sempre risultano pienamente allineati con Il Protocollo nazionale.
- **Errori nell'identificazione:** Testimonianze dei minorenni evidenziano disagi legati a errori burocratici e scarsa comunicazione da parte delle autorità durante la fase di identificazione dei MSNA in arrivo sul territorio nazionale. Questo può

comportare oltre ad errori nelle generalità (nome e cognome) anche errori nelle corrette date di nascita che poi non sempre sono rettificate in Questura a seguito di nuova dichiarazione del minore, avviando così procedure di accertamento dell'età.

- **Carenza di tutori volontari:** In Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia, esiste una carenza di tutori volontari rispetto al bisogno effettivo e così i tutori sono sovraccaricati, compromettendo l'assistenza ai minori.
- **Disomogeneità nell'accesso alla tutela:** Le aree interne in Sicilia e in Friuli-Venezia Giulia sono meno servite dalla presenza dei tutori volontari rispetto ai centri urbani, e questo provoca una disomogeneità territoriale. Ciò determina la nomina di tutori istituzionali o tutori non volontari e allunga i tempi di nomina fino ad oltre i sei mesi.
- **Barriere burocratiche:** La difficoltà nell'accesso ai rimborsi spese, i permessi lavorativi, il sovraccarico di lavoro scoraggiano i tutori volontari, con il rischio che lascino la loro funzione.

1. INTRODUZIONE

1.1 Obiettivi di ricerca

L'obiettivo del presente lavoro è osservare e mappare i cambiamenti di prassi avvenuti in ambito di identificazione, accertamento dell'età e tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati nel biennio 2023/2024. Questa ricerca si inserisce in un percorso di continuità e aggiornamento rispetto alle mappature già pubblicate¹ da Save the Children nel 2022 in tema di accertamento dell'età e tutela volontaria. L'intento generale è di contribuire al rafforzamento del sistema di protezione e di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, in linea con i principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC, artt. 2, 3, 6 e 12) e con le raccomandazioni rivolte all'Italia dal Comitato ONU nel 2019, relative alla creazione di un sistema di accoglienza adeguato e proporzionato (par. 34), l'applicazione di un protocollo multidisciplinare uniforme per le procedure di accertamento dell'età e il sistema di tutela volontaria.

Il fine specifico della ricerca è anche quello di contribuire a dipingere lo stato dell'applicazione della L. 47/2017² sui minori stranieri non accompagnati rispetto alla tutela volontaria; alle nuove disposizioni previste per l'accoglienza dei minorenni di età superiore a 16 anni; alle procedure di accertamento dell'età, incluse quelle relative all'implementazione delle procedure accelerate e lo screening, ai sensi del D.L.133/2023³, convertito in legge ed integrato dalla Legge 176/2023.

Particolare attenzione verrà dedicata all'applicazione pratica delle procedure per l'accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), a seguito delle nuove norme introdotte in particolare con il decreto-legge 133/2023.

Inoltre, verranno esaminati eventuali cambiamenti di prassi in ambito di applicazione della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia.

¹ Save the Children, Mappatura sullo stato attuale delle procedure di Identificazione ed Accertamento dell'età, 2022; Save the Children, Mappatura sullo stato attuale di implementazione di Tutela Volontaria, 2022

² Legge 7 aprile 2017, n. 47.

³ Decreto Legge 5 ottobre 2023, n. 133

1.2 Metodi di ricerca

La presente mappatura è stata realizzata seguendo un approccio qualitativo alla ricerca, per raccogliere una varietà significativa di punti di vista sulle pratiche in essere sull'accertamento dell'età e la tutela volontaria a seguito dei cambiamenti legislativi in essere per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) e sulle criticità esistenti. In particolare, è stata effettuata una raccolta dati diretta di tipo qualitativo con attori autorevoli del terzo settore e delle istituzioni che lavorano nella protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Le principali linee della ricerca sono state volte ad indagare:

- le principali modifiche del sistema di accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) a seguito del D.L. 133/2023;
- prassi e applicazione delle procedure di identificazione in frontiera sud e nord est e procedure di applicazione dell'accertamento dell'età (protocolli) in Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia;
- applicazione e criticità del sistema di tutela volontaria nel biennio 2023/2024.

I principali metodi che sono utilizzati per la raccolta dei dati qualitativi sono descritti come segue:

- Desk review: è stata effettuata una ricognizione dei principali cambiamenti normativi nazionali e disposizioni regolamentari con un approfondimento nei contesti di frontiera in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia nel biennio 2023/2024 (oltre ad un approfondimento in Lombardia rispetto all'applicazione del protocollo di Milano e in Piemonte).
- Interviste semi strutturate: dodici interviste semi strutturate sono state raccolte per mappare e monitorare le procedure di accertamento dell'età in Sicilia e in Friuli-Venezia Giulia, approfondendo anche aspetti dell'applicazione della tutela volontaria a seguito dei cambiamenti legislativi riguardanti il sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati. Gli interlocutori sono stati scelti prendendo in considerazione attori chiave e attori privilegiati rispetto alle tematiche dell'accertamento dell'età e della tutela (sia del terzo settore che istituzionali), e che lavorano a stretto contatto con i minori stranieri non accompagnati sia nella fase di arrivo che nella fase di accoglienza/permanenza nei territori di frontiera del Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Inoltre, sono stati coinvolti attori con informazioni sul contesto nazionale. Si è cercato di distribuire in maniera equa e bilanciata gli informatori chiave tra le due regioni di frontiera prese a riferimento. Le interviste si sono svolte individualmente, tramite l'utilizzo di un questionario con domande aperte.
- Focus group con i minori stranieri non accompagnati: tre focus group sono stati realizzati a Catania, Torino e Milano. Il coinvolgimento dei minori all'interno della ricerca è

volto a comprendere principalmente il loro punto di vista e la loro esperienza rispetto alla fase di identificazione come minorenni all'arrivo in Italia. I partecipanti al focus group sono stati preselezionati tra coloro che abbiano avuto esperienza di procedure di accertamento dell'età. Ogni focus group si è svolto di persona con un massimo di sette partecipanti (in totale sono stati coinvolti diciassette ragazzi) e ha utilizzato un modello uniforme sviluppato in base al gruppo target coinvolto, adottando un approccio adatto alla minore età dei partecipanti (*child-friendly*). Ogni focus group è stato supportato dalla presenza dei mediatori culturali di Save the Children e da uno psicologo, che hanno affiancato la ricercatrice nella conduzione del focus group. La ricercatrice ha rispettato i principi etici e di *safeguarding* da adottare nei contesti di ricerca con persone di minore di età. Inoltre, tutte le dichiarazioni fatte dai minorenni durante i focus groups sono state riportate in questa ricerca in forma anonima tramite l'utilizzo di pseudonimi per garantire la privacy e l'anonimità dei dati in conformità del Regolamento GDPR (UE) 2016/679.

- Monitoraggio dati di casi di accertamento dell'età: tramite richiesta formale alle istituzioni competenti, tra cui i Tribunali per i Minorenni, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti (INMP) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si è cercato di identificare il numero totale di procedimenti di accertamento dell'età in essere nel 2023/2024, in primis in Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. I dati ottenuti, pur senza l'ambizione di avere un valore statisticamente rilevante né esaustivo, offrono un'indicazione di riferimento valida ai fini della piena realizzazione degli obiettivi della presente mappatura.
- Consultazioni e conversazioni informali: grazie alla disponibilità al confronto di referenti e operatori di Civico Zero, del personale di Save the Children e UNHCR in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, nonché interviste a rappresentanti del terzo settore, si è meglio compreso alcuni fenomeni emersi dai risultati della ricerca.

1.2.1 Metodo di campionamento

La ricerca ha adottato un approccio di campionamento mirato – c.d. *purposive sampling* - per determinare i partecipanti alle interviste semi strutturate e ai focus group. Il *purposive sampling*, o campionamento intenzionale, è ampiamente utilizzato nella ricerca qualitativa per identificare e selezionare persone che possano fornire informazioni specifiche relative al fenomeno di interesse. Ciò comporta l'identificazione e la selezione di individui o gruppi di individui che sono particolarmente esperti del settore di riferimento o conoscitori del fenomeno di interesse. In particolare, per le interviste semi strutturate sono stati coinvolti principalmente operatori sociali e del terzo settore (cooperative, associazioni, organizzazioni di società civile) che implementano progetti a favore dei minori stranieri non accompagnati e che

lavorano in contesti di accoglienza. Inoltre, alcuni attori istituzionali coinvolti nell'attuazione delle disposizioni normative concernenti l'accertamento dell'età dei minori (per esempio Garanti Regionali per la tutela di infanzia e adolescenza, così come per la tutela dei diritti delle persone detenute, nonché giudici dei tribunali per i minorenni) sono stati coinvolti nelle interviste e richieste dati per monitorare le procedure di accertamento dell'età e/o con la richiesta di dati quantitativi e qualitativi rispetto al numero degli accertamenti effettuati tra il 2023 e il primo semestre del 2024.

1.3 Limiti della ricerca

Trattandosi di una ricerca qualitativa, limitata nel tempo e nello spazio, pur dovendo contenere necessariamente tutti gli elementi atti alla piena realizzazione degli obiettivi progettuali concordati, la presente mappatura non mira a fornire risultati esaustivi, ma a comprendere fenomeni complessi, all'interno del loro contesto naturale, esaminando esperienze soggettive, aspettative, approcci e prassi ed esprimendo conclusioni e conseguenti raccomandazioni. Inoltre, la scelta è stata quella di approfondire le tematiche della ricerca in Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, il che, se da un lato riduce lo spettro di conoscenza, dall'altro restituisce alla ricerca un approfondimento legato agli specifici aspetti dei contesti di frontiera che vivono i migranti in ingresso nel Paese.

2. I RISULTATI DELLA RICERCA

2.1. Il sistema di accoglienza in Italia per i minori ultra-sedicenni nel 2023 e 2024

2.1.1 I principali riferimenti normativi

In Italia, il sistema di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati è regolato da una normativa, complessivamente composta dal D.Lgs. 142/2015⁴, dalla L. 47/2017, che ne ha novellato i contenuti e dal recente D.L. 133/2023⁵, la quale dovrebbe garantire loro protezione, assistenza e integrazione sociale. Nello specifico, la L. 47/2017 è un particolare esempio, a livello europeo, di normativa che equipara i MSNA ai minorenni di cittadinanza italiana e comunitaria, sulla base dei principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, partendo dal presupposto che un/a minorenni va prima di tutto considerato, trattato e tutelato in quanto tale, indipendentemente dal proprio status. Il D.Lgs. 142/2015, che attua le direttive europee in materia di accoglienza e procedure relative alla protezione internazionale, contiene vari articoli che disciplinano l'iter di identificazione, accoglienza e inclusione dei minori stranieri non accompagnati, come modificati dalla stessa L.47. Questo decreto stabilisce le modalità di accoglienza, protezione e integrazione per i minori stranieri non accompagnati, riconoscendo la loro vulnerabilità e la necessità di una specifica presa in carico, in particolare negli artt.17, 18, 19 e 19 bis. Nello specifico, l'art. 19 del decreto stabilisce che i minori stranieri non accompagnati non possono essere accolti nei centri per adulti richiedenti asilo. Invece, essi devono essere trasferiti in strutture appositamente dedicate ai minori, che devono garantire un ambiente adeguato allo sviluppo e alla protezione del minore, con servizi educativi e di sostegno psico-sociale. L'art. 22 del D.Lgs. 142/2015, regola poi il passaggio dei minori stranieri non accompagnati dalle strutture di prima accoglienza (dedicate a un'accoglienza temporanea e all'identificazione) a quelle di seconda accoglienza, dimensione stabile e sicura ove proseguire il percorso di inclusione e integrazione. Le strutture di seconda accoglienza (costituite dal Sistema di Accoglienza ed integrazione l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale oltre che dei titolari di protezione, dei minori stranieri non accompagnati, detto SAI) costituiscono una rete tesa ad offrire servizi a lungo termine e programmi di integrazione sociale, educativa e professionale.

⁴ Decreto Legislativo n. 142 del 18 agosto 2015

⁵ Integrato e convertito in Legge n. 176 del 2023

Come anticipato, la Legge 47/2017, pur non potendosi tecnicamente definire una legge quadro, riveste un ruolo cruciale per la tutela e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, contribuendo ad armonizzare il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, innalzando al rango di norme di legge delle buone prassi già esistenti ed introducendo novità, integrando e novellando il D.Lgs. 142/2015 in ambito di accoglienza e non solo. Entrata in vigore nell'aprile 2017, questa Legge rappresenta una svolta storica per la protezione dei diritti dei minori migranti soli in Italia, prevedendo standard di accoglienza e tutela uniformi su tutto il territorio nazionale.

Una delle specificità del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati è la previsione di una rete di accoglienza che si fonda su strutture dedicate ai minori stranieri non accompagnati. In particolare, l'art. 6 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati devono essere accolti in strutture di accoglienza specifiche per minori, separate da quelle per adulti. Si determinano più chiaramente anche le tempistiche della permanenza in centri di prima accoglienza. Inoltre, si prevede come il sistema di accoglienza debba favorire un percorso di integrazione attraverso l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e a progetti di formazione, favorendo l'inclusione nel tessuto sociale italiano.

Più recentemente, il Decreto immigrazione e sicurezza (D.L. 133/2023) ha introdotto alcune modifiche riguardanti i minori stranieri non accompagnati in Italia, con conseguenti cambiamenti all'interno del sistema di accoglienza. Secondo le modifiche introdotte dal decreto, dopo la prima accoglienza in strutture governative, i minori stranieri non accompagnati sono inseriti nel SAI. Inoltre, il decreto specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'Interno⁶. Inoltre, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, non meglio definiti, se l'accoglienza non può essere assicurata dal Comune, il Prefetto può attivare "strutture temporanee" dedicate esclusivamente ai minori stranieri non accompagnati, realizzando o ampliando in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento in più rispetto ai posti previsti. Infine, se le strutture temporanee per minori non sono disponibili, il minore può essere inserito provvisoriamente, per un periodo non superiore a 90 giorni più altri 60 di estensione, in sezioni dedicate di centri per adulti, purché sia di età uguale o superiore ai 16 anni.⁷

⁶Art. 5, co. 1 lett. a), D.L. 133/2023, convertito con modificazioni dalla L. 176/2023, nella parte in cui modifica l'art. 19, co. 3- bis, D. Lgs. 142/2015.

⁷ Per ulteriori approfondimenti si rimanda a UNHCR, [Nota-Tecnica-di-commento-Legge-n.-176-2023-di-conversione-con-modificazioni-del-decreto-legge-n.-133-2023.pdf](#)

2.1.2 Gli effetti del DL 133/2023 nel sistema di accoglienza in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia

Il Friuli-Venezia Giulia (FVG) è caratterizzato da movimenti migratori in entrata dalla cosiddetta rotta balcanica. Le dinamiche riguardanti l'accoglienza e la gestione dei minori stranieri non accompagnati hanno portato allo sviluppo di un sistema di accoglienza che presenta peculiarità uniche rispetto al resto d'Italia. Inoltre, da gennaio a novembre 2024, 652 minori stranieri non accompagnati (di cui solo 7 sono ragazze) sono stati supportati da Save the Children sul territorio durante gli interventi su strada, al valico di confine e in accoglienza. Dal punto di vista legislativo, in Friuli-Venezia Giulia la gestione dei minori stranieri non accompagnati è regolata, oltre che dalla normativa nazionale (L. 47/2017 e il D.L. 133/2023) anche dal regolamento regionale dell'accoglienza (in base alla Legge Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 31 Marzo 2006 e Legge Regionale n. 9 del 3 marzo 2023). Il regolamento ha subito recentemente delle modifiche formali, rispetto al sistema di accreditamento delle strutture e i requisiti sulla presenza degli educatori, ma dalle evidenze emerse non sembrerebbero esserci stati cambiamenti sostanziali nella gestione dell'accoglienza, né sulla presenza di minori in strutture per adulti.

Un punto centrale è l'autonomia regionale che caratterizza il sistema di accoglienza del Friuli-Venezia Giulia. Nei fatti, la Regione gestisce in maniera autonoma il sistema di accoglienza, finanziato direttamente dalle casse regionali piuttosto che da fondi statali, utilizzando le comunità comunali per minori. Questo può comportare vantaggi in termini di continuità finanziaria e del servizio, ma anche criticità legate alla mancata integrazione con il sistema nazionale rispetto, ad esempio, a centri per minori stranieri non accompagnati finanziati direttamente dal SAI, che ad oggi non sono presenti a livello regionale. La mancanza di coordinamento con la prefettura e il Ministero dell'interno può limitare la capacità della Regione di garantire standard uniformi di tutela e accoglienza rispetto alle linee guida nazionali offerte per esempio dalle strutture SAI. La gestione delle strutture di accoglienza in Friuli-Venezia Giulia presenta inoltre notevoli differenze territoriali. Per esempio, per quanto riguarda gli adulti:

“In Friuli-Venezia Giulia, in particolare nell'area di Trieste, è sempre prevalso un approccio di accoglienza diffusa, senza ricorrere a centri collettivi o con centri collettivi di piccole dimensioni.” (Gianfranco Schiavone, ICS)

Da quanto emerso a Trieste si è adottato soprattutto un modello di accoglienza con piccole strutture che permettono una migliore tutela dei minori, mentre in altre province, come

Gorizia e Pordenone, prevalgono grandi strutture collettive. Questa diversità territoriale crea differenze nella qualità dell'accoglienza.

La Sicilia rappresenta un territorio chiave nella gestione del primo arrivo e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, data la sua posizione strategica nel Mediterraneo e il suo ruolo centrale nell'accoglienza dei migranti. Tuttavia, la complessità della gestione del fenomeno migratorio, con una grande concentrazione di strutture di prima accoglienza in Regione a seguito degli sbarchi, e l'interazione di diverse istituzioni e protocolli hanno contribuito a far emergere numerose criticità, soprattutto per quanto riguarda la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Le interviste condotte e le consultazioni con i diversi esperti del settore delineano un quadro variegato, con elementi comuni di inefficienza e lacune sistemiche. Seppur in assenza di dati ufficiali e pubblici, e basandosi solo su quanto emerso dalla presente ricerca, in Sicilia (così come in Friuli-Venezia Giulia) gli interlocutori privilegiati consultati non hanno rilevato trasferimenti di minori ultra-sedicenni nei centri per adulti – né di prima né di seconda accoglienza – come eventualmente previsto dal DL 133/2023 “in caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee”. Tuttavia, il ricorso alle deroghe previste dal decreto potrebbe avere luogo qualora i flussi migratori aumentassero.

Dalla presente ricerca, seppur in assenza di dati ufficiali e pubblici, gli interlocutori privilegiati consultati durante le interviste non hanno riferito la presenza di minori ultra-sedicenni nei centri per adulti, come previsto dal DL 133/2023, grazie a una disponibilità sufficiente di posti nei centri di prima e seconda accoglienza per minori. Tuttavia, in altre regioni italiane, come in Piemonte, Lombardia e Veneto sono state rilevate, tramite Save the Children, UNHCR e ASGI, situazioni in cui alcuni minori risiedono in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo in via più o meno transitoria, ai sensi del DL 133/2023, in attesa di trasferimento in centri per minori. Due dei minori che hanno partecipato al focus group di Milano, ad esempio, risiedevano in un CAS per adulti di Milano e hanno dichiarato di essere circa una decina in quella situazione. Le strutture in questione menzionate non sembravano essere adeguate alla permanenza di minori secondo le evidenze acquisite durante le conversazioni con i minori e gli operatori di Save the Children e Unhcr. Al 30 settembre 2024, 252 minori erano accolti in centri per adulti⁸.

2.1.3 Considerazioni Conclusive

Le novità introdotte dal Decreto Immigrazione e Sicurezza (DL 133/2023) prevedono deroghe al sistema di accoglienza italiano, evidenziando una sproporzione tra la capacità ricettiva ordinaria e i bisogni effettivi di accoglienza. Queste deroghe riguardano anche la gestione

⁸ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2024.

dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Tuttavia, emergono diverse criticità sia a livello normativo che operativo che meritano una riflessione approfondita.

Uno dei punti centrali riguarda le condizioni di accoglienza dei minori ultra-sedicenni in strutture per adulti. Se da un lato il decreto cerca di fornire una risposta temporanea alla mancanza di strutture dedicate, dall'altro solleva preoccupazioni legate alla conformità con gli standard di protezione dei minori sanciti dagli standard internazionali e dall'art. 3 della Costituzione italiana. La decisione di prevedere il collocamento dei MSNA ultra sedicenni in centri per adulti appare in contrasto con il superiore interesse del minore, che deve prevalere su qualsiasi normativa nazionale ed internazionale, come evidenziato nel parere del 2020 dal Comitato economico e sociale europeo considerando che la possibile collocazione di minori in contesti destinati agli adulti può esporli a rischi di violenze e abusi, in aperto contrasto con le norme italiane, europee e con gli standard internazionali.

Tutti questi aspetti richiedono particolare attenzione da parte del Legislatore, per assicurare il rispetto del superiore interesse del minore nella valutazione delle soluzioni più idonee per l'accoglienza di minorenni.

Le differenze territoriali nell'applicazione del D.L. 133/2023, così come della L. 47/2017, sono un altro aspetto cruciale, con una apparente differenza significativa tra le Regioni di frontiera e le altre Regioni italiane.

Secondo quanto emerso dalle evidenze raccolte, e in base alle dichiarazioni degli interlocutori intervistati rispetto a questo tema, sia la Sicilia che il Friuli Venezia Giulia, pur essendo al centro dei flussi migratori provenienti rispettivamente dalle rotte del Mediterraneo e dalla rotta balcanica, non risultano trasferimenti di minori ultra-sedicenni in centri per adulti. Si può ipotizzare che tale evenienza sia stata scongiurata da una presenza relativamente stabile di posti in strutture per minori. Tuttavia, l'andamento variabile dei flussi migratori e la complessiva fragilità delle infrastrutture di accoglienza a livello nazionale suggeriscono che tale situazione potrebbe mutare, fino a che la norma sarà in essere.

Infatti, l'utilizzo di centri di accoglienza straordinaria e il collocamento seppur temporaneo di minorenni in centri per adulti (rilevato in Piemonte, Lombardia e Veneto), dimostrano come il sistema di accoglienza ordinario dedicato ai minorenni sia fragile e come possa essere messo in crisi da improvvisi incrementi del flusso di arrivo dei minorenni che affrontano il percorso migratorio da soli. Per evitare violazioni dei diritti dei minori e potenziali violazioni di diritto internazionale ed europeo, è necessario un rafforzamento del sistema ordinario.

In conclusione, anche se le misure previste dal DL 133/2023 rispondono a necessità emergenziali, quindi legate alla presenza sostanziale di flussi, devono comunque essere riconsiderate alla luce dei rischi che comportano per i minori stranieri non accompagnati. I legislatori dovrebbero focalizzarsi sulla creazione di soluzioni che garantiscano la piena tutela dei diritti dei minori, attraverso una maggiore integrazione tra livelli di governance, investimenti in strutture adeguate e dedicate ai minori e la costante valutazione dell'interesse superiore del minore come criterio guida per ogni decisione normativa e operativa.

2.2 Le Procedure di identificazione e accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati

2.2.1 Le principali fonti normative

In Italia, le procedure di identificazione e accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono regolate da specifiche normative e linee guida che dovrebbero garantire i diritti e la protezione dei minori.⁹ Quando un minore straniero non accompagnato arriva in Italia, le autorità competenti effettuano una prima identificazione, raccogliendo le generalità quali nome, cognome, data di nascita e nazionalità, che viene successivamente confermata anche attraverso i rilievi fotodattiloscopici.

La L. 47/2017 contiene una serie di disposizioni specifiche per la protezione dei minori stranieri non accompagnati, comprese le procedure per l'accertamento dell'età. La Legge 47/2017, infatti, è il punto di riferimento normativo guida sulla tematica, anche per l'applicazione del protocollo multidisciplinare di accertamento dell'età, approvato in Conferenza Unificata Stato Regioni nel luglio 2020. La procedura di accertamento dell'età che è disciplinata dal D.Lgs. 142/2015 (come modificato dalla L. 47/2017), deve essere avviata solo se esistono fondati dubbi sull'età dichiarata e deve sempre garantire la dignità e il benessere del minorenne. L'articolo 19-bis del D.Lgs. 142/2015 dispone che, in assenza di documentazione anagrafica e nel caso sorgano dubbi fondati circa l'età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni possa disporre un accertamento. Questa normativa prescrive che la persona sia debitamente informata della procedura di accertamento, in una lingua comprensibile, avvalendosi di un mediatore, e che il tutore legale sia coinvolto nell'iter. Inoltre, si deve considerare il grado di maturità dell'individuo, garantendo un approccio multidisciplinare e l'impiego di metodologie il meno invasive possibile, nel pieno rispetto della dignità e dell'integrità della persona. Durante la fase di

⁹ Save the Children, Mappatura sullo stato attuale delle procedure di Identificazione ed Accertamento dell'età, 2022

accertamento, deve essere applicato il principio di maggior tutela del *favor minoris*, secondo cui il minore che si dichiara tale usufruisce delle misure previste per l'accoglienza dei minori non accompagnati nel corso della procedura di accertamento. Qualora permangano dubbi circa l'età al termine della procedura, viene applicato il principio di presunzione della minore età, assicurando al minore le tutele specifiche previste dall'ordinamento.¹⁰

Nell'ottobre del 2023, il Decreto Immigrazione e Sicurezza (D.L. 133/2023) ha introdotto alcune disposizioni derogatorie rispetto alle procedure ordinarie di accertamento dell'età. Nello specifico la normativa in questione rileva che in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, non meglio definiti, l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, per determinare l'età del minore. Questi accertamenti devono essere immediatamente comunicati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione. L'articolo 5, comma 6-ter specifica inoltre che "nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto". La novella normativa prevede dunque l'attivazione di procedure che vanno nel senso diverso a quelle previste dalla L. 47/2017, secondo la quale gli esami medici sono attivabili solo laddove sussista un fondato dubbio e debbano essere svolti in via progressiva, seguendo il percorso adottato dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, del 2020.

Il ricorso a valutazioni di tipo medico senza una progressione in termini di procedure di accertamento dell'età e, in particolare, l'utilizzo di esami radiografici per la sua determinazione è peraltro molto controverso e dibattuto anche nella comunità scientifica: come ricordato anche dall'Alto Commissariato nelle Nazioni Unite per i Rifugiati¹¹ nel 2014, gli esiti sono soggetti infatti a margini di errori molto ampi (quantificabili in un intervallo corrispondente a 2 anni in meno o in più), che potrebbero portare a gravi violazioni dei diritti fondamentali del minore in caso di erronea attribuzione di maggiore età. Accanto a tali limiti vi sono poi seri dubbi circa l'invasività della procedura.

2.2.2 Il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati

Il Protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia è pensato per garantire il rispetto dei diritti umani e l'accuratezza nel

¹⁰ Per approfondimenti si veda: Save the Children, Mappatura sullo stato attuale delle procedure di Identificazione ed Accertamento dell'età, 2022

¹¹ <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/accertamento.pdf>

determinare l'età di questi giovani vulnerabili. Tale protocollo nasce in esecuzione della L. 47/2017 che ha rafforzato le tutele per i minori non accompagnati e stabilito norme procedurali per l'accertamento dell'età.

Secondo il Protocollo, il procedimento inizia con un colloquio sociale, il cui scopo è raccogliere informazioni personali e familiari del minore, valutandone le vulnerabilità psicologiche e fisiche. Se emergono ancora incertezze, si procede con un esame medico multidisciplinare. Questo esame, richiesto dalla Procura o Tribunale per i minorenni, include analisi dell'età ossea e dentale, oltre a valutazioni auxologiche, e deve essere svolto con il consenso del minore. Durante tutto il percorso, il minore deve essere assistito da un tutore legale, che assicura il rispetto dei suoi diritti.

I risultati di questi accertamenti vengono poi esaminati da un'équipe multidisciplinare composta da medici specialisti, assistenti sociali e psicologi, che combinano i dati medici con quelli raccolti durante il colloquio iniziale. Al termine, l'équipe redige una relazione finale, in cui propone una stima dell'età del minore, riportando anche un margine di errore.

Un aspetto cruciale è la tutela dei diritti del minore durante l'intero processo. Il minore deve essere informato in modo chiaro e comprensibile sullo svolgimento della procedura, inclusi i potenziali risultati. Il consenso informato è fondamentale e la scelta del minore di non sottoporsi agli esami deve essere rispettata, non potendo in alcun modo arrecare un pregiudizio sulle decisioni che l'autorità dovrà prendere sulla persona. Il tribunale per i minorenni ha il compito di prendere la decisione definitiva sull'età del minore, basandosi sulla relazione fornita dall'équipe e su eventuali altre prove, emettendo il cosiddetto provvedimento di attribuzione dell'età.

Qualora il minore venga riconosciuto come tale, continuerà a beneficiare delle misure di protezione previste per i minorenni in Italia. Se, invece, viene attribuita la maggiore età, verranno applicate le procedure previste per gli adulti.

L'intero protocollo è progettato per rispettare gli standard e i principi stabiliti dalle normative internazionali, come la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia delle Nazioni Unite. Durante ogni fase, si dovrebbe cercare di mantenere un equilibrio tra accuratezza e rispetto della dignità del minore, minimizzando l'invasività degli esami medici e garantendo la proporzionalità delle misure adottate.

In conclusione, il protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età rappresenta un sistema solido e articolato, che bilancia l'esigenza di precisione con la necessità di tutelare i

diritti fondamentali dei minori. Ogni fase, dal colloquio preliminare agli esami medici, è pensata per offrire una stima affidabile dell'età del minorenne, assicurando allo stesso tempo protezione e rispetto dei principi umanitari e legali che sono alla base del sistema di accoglienza italiano.¹²

2.2.3 Le procedure di identificazione e di accertamento dell'età in Friuli-Venezia Giulia: specifiche regionali

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha adottato un approccio multidisciplinare, coinvolgendo diverse figure professionali come medici, psicologi e assistenti sociali per garantire una valutazione accurata e rispettosa dei diritti della persona minore. Queste procedure sono state implementate per garantire che i minori stranieri non accompagnati ricevano la protezione adeguata e per evitare che vengano trattati come adulti, cosa che potrebbe esporli a rischi maggiori e a una mancanza di assistenza appropriata. Tuttavia, l'applicazione del Protocollo Multidisciplinare del 2020 è stata poco frequente, nonostante l'esistenza di team multidisciplinari specializzati nelle città di Trieste e Udine. Quando la procedura viene applicata, persistono ancora errori procedurali nell'accertamento dell'età, che spesso non viene eseguito in maniera corretta, esponendo i minori a rischi come "la vittimizzazione secondaria" (cit. CIR). Vari partecipanti alle interviste criticano il fatto che, nonostante l'imprecisione degli esami medici, come la radiografia del polso come metodo di verifica dell'età, questa pratica venga ancora utilizzata, con margini di errore significativi.

Un ulteriore problema emerso dall'analisi delle interviste è quello degli errori di registrazione durante l'identificazione e rispetto alle informazioni fornite ai minori stranieri non accompagnati, che può portare ad esempio a errori come l'inversione di nomi e cognomi o l'indicazione errata della nazionalità.

"ci sono molti problemi con la correttezza dei dati nei documenti, ... molti vizi dei dati sui documenti, soprattutto per alcune nazionalità ... recentemente in una comunità' erano molto preoccupati, ma ci sono tanti esempi...non era corretto il nome, non era corretto il cognome, non era corretta la data di nascita e neanche la nazionalità. Era stato identificato come afghano. E invece lui era pakistano" (Tamara Amadio, CIR).

¹² Per approfondimenti si veda: Save the Children, Mappatura sullo stato attuale delle procedure di Identificazione ed Accertamento dell'età, 2022

Inoltre, dall'analisi delle interviste, l'applicazione di procedure accelerate di accertamento dell'età secondo quanto disposto dal DL 133/2023 non dovrebbe mai avvenire nella Regione:

“non sussistano proprio i presupposti previsti dalla norma perché gli arrivi non sono ravvicinati e consistenti” (Gianfranco Schiavone, ICS)

2.2.4 Le procedure di identificazione e di accertamento dell'età in Sicilia: specifiche regionali

In Sicilia il processo di identificazione e di accertamento dell'età viene avviato nei casi di "fondato dubbio" sull'età. Per esempio, Maria Chiara Monti, etno-psicologa del centro Pench di Palermo che faceva parte di un'équipe multidisciplinare ha sottolineato come a Palermo l'accertamento dell'età sia effettuato solo in caso di dubbio fondato, una prassi che, sebbene limitata, è coerente con un approccio all'identificazione basato sulla presunzione della minore età qualora questa sia dichiarata. Questo approccio è confermato da tutti gli attori coinvolti nelle interviste e nelle consultazioni, dove la presunzione di minore età in fase di identificazione e in accoglienza da parte delle autorità preposte emerge come prassi dominante in Sicilia. In alcuni casi però, secondo quanto riportato da alcuni minorenni che hanno partecipato ai focus group, sono emersi vari errori di identificazione rispetto all'età dichiarata. Questa tipologia di errori ha portato spesso i minori poi a dover affrontare le procedure di accertamento dell'età.

Tra gli interlocutori privilegiati intervistati, in Sicilia sono emersi diversi casi accertamenti dell'età:

“con fascicoli alla mano, nel 2023 sono state richieste dalla Procura del Tribunale di Palermo, 11 richieste di accertamento dell'età all'équipe multidisciplinare dell'ASP di Agrigento. 5 minori sono fuggiti e quindi ne sono stati valutati 6. Nel 2024 (da gennaio a settembre) sono stati richiesti 9 procedimenti dalla Procura e sono stati tutti fatti” (Salvatore Castellano, ASP Agrigento).

Un altro aspetto rilevante riguarda l'applicazione del protocollo multidisciplinare¹³ del luglio 2020, che non è stato applicato ovunque nella regione siciliana. Infatti, lo stesso dirigente dell'ASP di Agrigento dichiara:

“Noi utilizziamo un protocollo locale e multidisciplinare che risale al 2017, che è multidisciplinare ed è ben rodato...è presente il colloquio con l'assistente sociale, con il pediatra ed eventualmente si procede alle visite mediche. Se dopo il colloquio l'assistente sociale o il pediatra riferiscono di non procedere con gli esami medici, ci fermiamo prima...” (Salvatore Castellano, ASP di Agrigento).

Nonostante la descrizione del protocollo adottata dall'ASP di Agrigento sia molto simile a quella del protocollo nazionale del 2020, questo è ancora quello in uso nella provincia.

“Non è stato aggiornato il nostro protocollo da allora” (Salvatore Castellano, ASP di Agrigento).

Secondo Maria Chiara Monti, psicologa del centro Penc, l'interpretazione del protocollo è spesso limitata a un approccio medico, senza considerare appieno la multidisciplinarietà richiesta e la mancanza di chiarezza su risorse e figure professionali necessarie ha ostacolato la formazione di team adeguati in Sicilia. Questo ha portato, in alcuni casi, alla disgregazione o alla mancata istituzione delle équipes multidisciplinari, costringendo i territori a organizzarsi in modo autonomo.

“... la parte relativa all'applicazione del protocollo è stata adottata a macchia di leopardo e con grosse interpretazioni dovute proprio al fatto che la multidisciplinarietà a volte è stata tradotta come una multidisciplinarietà medica” (Maria Chiara Monti, Centro Penc)

Il Garante regionale della Sicilia ha invece espresso dubbi sull'efficacia di questi parametri multidisciplinari nei confronti di minori provenienti da contesti culturali e sociali molto diversi da quelli occidentali, sollevando perplessità sull'idoneità degli strumenti utilizzati per valutare la maturità psicologica e fisica di questi giovani:

“L'accertamento dell'età è realizzato con strumenti aleatori, non esistono strumenti che ci diano certezza, visti i margini di oscillazione di mesi o di anni – sono margini

¹³ Per approfondimenti si veda “Primo rapporto sull'attuazione del protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati” pubblicato online da INMP nel 2022.

significativi se si tiene conto che le fasce d'età più rappresentate sono quelle vicine alla maggiore età" (Giuseppe Vecchio, Garante Regione Sicilia).

Lo stesso riguarda il concetto di dubbio fondato. Infatti, dall'analisi delle interviste sembra che, quando utilizzati, gli accertamenti dell'età non sempre siano giustificati dal presupposto del "dubbio fondato" ma piuttosto da errori di identificazione sulle generalità in fase di arrivo da parte delle autorità.

Su questo tema si riportano di seguito le testimonianze dei minori stranieri accompagnati coinvolti nei focus group realizzati per la presente mappatura (focus Group a Catania, Milano e Torino), con alcuni estratti specifici rispetto alle loro esperienze in fase di identificazione all'arrivo in Sicilia.

Alcuni minori hanno riferito che in fase di identificazione a Lampedusa, le loro generalità, come la data di nascita, sono state riportate in modo erraneo, facendoli risultare più grandi o in alcuni casi addirittura maggiorenni.

"A Lampedusa hanno scritto che sono nato il 16 giugno 2007 ma io sono del 2008. A Siracusa hanno detto che dovevo chiedere di cambiare la data a Catania, dove mi hanno detto che dovevo avere il certificato di nascita. Ho chiamato la mamma ma ha detto che non lo può fare quindi in Questura a Catania non hanno potuto cambiare la data" (Ahmadou)

"Quando sono arrivato in Italia, a Lampedusa, c'erano tante persone in fila. Dovevamo scrivere il nostro nome. Hanno scritto nome, cognome ed età, ma hanno segnato male la mia età. Ho provato a modificarla, ma non me l'hanno permesso, perché c'era troppa gente. Mi hanno detto che una volta arrivato in una città mi avrebbe aiutato la polizia a cambiarla. Quando sono arrivato a Milano, però, ho avuto tanti problemi". (Ahmed)

"Ho spiegato tante volte la mia situazione e mi è stato detto che avrei dovuto fare un esame, anche alle ossa. [chi te l'ha detto?] Me l'ha detto l'assistente sociale del Comune". (Ahmed)

"A Lampedusa hanno sbagliato la mia età: hanno scritto una data di nascita diversa del 2004, l'ho fatto presente ma mi hanno detto che l'avrei risolto dopo, ma non è vero." (Ibra)

“Un operatore mi ha detto di dire di essere maggiorenne sennò si aspetta tanto tempo ad andare via da Lampedusa perché non ci sono i posti per minori”. (Thiobane)

“A Lampedusa non ti ascoltano, ti guardano e scrivono” (Ismail.)

“Mi hanno dato 25 anni a Lampedusa, ma il capo della comunità ha detto che io ero piccolino e che avevo 15 anni”. (Ismail).

Mentre un altro minorenne riferiva un errore sul mese di nascita che poi era stato rettificato dalla Questura di Catania.

“Avevano scritto il 29 febbraio ma invece è il 29 dicembre” (Khadim)

Altri ragazzi invece sono stati identificati a Lampedusa con un nome e cognome errato:

“Ho avuto due problemi, hanno scritto 25 maggio ma è il 28 maggio, e il cognome l’hanno scritto alla francese e non in inglese” (Malik)

“Hanno sbagliato il mio nome”. (Moustapha)

Nonostante dai focus group non siano emerse risultanze di procedure accelerate di accertamento dell’età da parte delle autorità ai sensi del DL 133/2023, risultano evidenti le difficoltà nella raccolta delle generalità esatte al momento dell’identificazione dei minori, anche rispetto all’età dichiarata. Alcuni minori dichiarano che non era presente un mediatore culturale a Lampedusa durante il colloquio con le autorità per l’identificazione:

“non c’era un mediatore, ma chi prendeva le informazioni era una persona arabofona. Non ha capito cosa dicessi, perché non parlava l’arabo classico che invece parlo io”. (Ibra)

“ho parlato in inglese con loro.” (Ahmed)

Per avere un quadro di riferimento relativo alla corrente situazione rispetto alla quantità di procedure di accertamento dell’età effettuate sui minori stranieri non accompagnati in Italia, Save the Children ha contattato i Tribunali per i Minorenni nelle regioni del Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia per avere un contributo informativo in merito. Le informazioni sono state richieste in riferimento a due periodi: l’anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e il primo

semestre 2024 (dal 1° gennaio al 30 giugno)¹⁴. In Sicilia, i Tribunali per i minorenni di Palermo, Messina e Catania hanno risposto alla richiesta, ma non il Tribunale di Caltanissetta, mentre in Friuli-Venezia Giulia il Tribunale per i minorenni di Trieste non ha inviato alcun riscontro. È da rilevare che il numero degli accertamenti dell'età comunicati dai suddetti tribunali è molto basso e ad oggi non è stato possibile comprendere con certezza quanti e quali team multidisciplinari siano attivi in Sicilia.

Dai dati trasmessi dal Tribunale per i minorenni di Messina, nel 2023 sono state effettuate 4 richieste di cui 4 provvedimenti di attribuzione dichiarati. Mentre nel 2024 sono state fatte 2 richieste di accertamento dell'età i cui provvedimenti di attribuzione sono ancora pendenti. Dai dati trasmessi dal Tribunale per i minorenni di Catania invece nel corso del 2023 emerge che sono state presentate 7 richieste di accertamento dell'età, mentre nel primo semestre del 2024 sono state presentate 2 richieste di accertamento dell'età. Non sono disponibili dati riguardo l'esito di questi procedimenti. Questi dati non esaustivi dipingono uno scenario poco chiaro della situazione, ma con evidenza di un numero tendenzialmente basso di accertamenti dell'età nella regione siciliana.

Box Piemonte – Le procedure di accertamento dell'età in Piemonte

Il tema dell'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Piemonte evidenzia notevoli criticità nella mancata applicazione delle normative nazionali e dei protocolli stabiliti per garantire un trattamento uniforme e rispettoso dei diritti dei minori su tutto il territorio italiano. In particolare, la Regione Piemonte non ha ancora costituito le équipe multidisciplinari previste dal "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" del 9 luglio 2020, nonostante la previsione normativa introdotta dalla riforma dell'art. 19-bis, comma 6bis del D.lgs. 142/2015. Questa mancata attuazione determina un contrasto con le norme nazionali, che mirano a unificare le procedure di accertamento dell'età e mantiene attive pratiche regionali superate che non garantiscono la stessa tutela su tutto il territorio nazionale. Attualmente, in Piemonte (e in val d'Aosta) si continua ad applicare un protocollo locale che si fonda principalmente su esami radiologici, in contrasto con le indicazioni nazionali che privilegiano approcci meno invasivi e più articolati, integrando valutazioni sociali, psicologiche e mediche. Questa prassi, non in linea con il protocollo nazionale, crea un divario di trattamento tra minori accolti in diverse regioni italiane, accentuando ulteriormente le disuguaglianze. Oltre a ciò, persistono problematiche

¹⁴ La richiesta è stata inviata nella prima metà del mese di luglio 2024, con una scadenza fissata per il mese di settembre, tramite posta elettronica e/o posta elettronica certificata, seguiti da alcuni contatti telefonici per riportare l'attenzione sulla ricerca e cercare un di stabilire un contatto diretto con i funzionari presso i Tribunali per i Minorenni. Si veda appendice 3 per i dati ricevuti dai Tribunali che hanno fornito i dati.

¹⁵ Si veda Protocollo tecnico regionale del Piemonte, protocollo Baldelli.

https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/13/attach/dgr_06586_1050_09032018.pdf

nel rispetto delle disposizioni giuridiche con riguardo alla presentazione dei certificati di nascita. Di fatti, nonostante le chiare direttive della Corte di Cassazione (sentenza del 3 marzo 2020, n.5936), che riconoscono la validità dei documenti anagrafici anche senza fotografia, in Piemonte si procede spesso comunque con accertamenti sanitari, rallentando il processo di riconoscimento e creando un forte sovraccarico delle strutture sanitarie. Infine, questa situazione influisce anche sulla gestione delle richieste di permesso di soggiorno e di protezione internazionale da parte della Questura di Torino, la quale subordina l'accettazione delle domande alla conclusione dei procedimenti di accertamento dell'età, quando previsti. Questo comporta conseguenze negative per i minori coinvolti, che restano bloccati nel processo di richiesta di protezione internazionale, con particolare disagio per coloro prossimi al raggiungimento della maggiore età.

Quattro minorenni hanno partecipato ad un focus group a Torino sul tema dell'accertamento dell'età ad aprile 2024. Tutti i minori, di provenienza gambiana, della Costa d'Avorio e del Benin, erano stati sottoposti ad accertamenti medici tra il 2023 e il 2024 senza comprendere molto bene il perché e senza avere affrontato un colloquio psicologico preliminare. Alcuni di loro hanno dichiarato di aver effettuato non solo l'esame radiologico al polso, ma anche visite mediche approfondite e altri esami come la TAC, in cui era necessario spogliarsi totalmente, procedura che ha messo in grave difficoltà alcuni di loro, per motivi legati alla loro religione e cultura. Uno dei ragazzi presenti al focus group ha ripetuto gli esami medici due volte, nonostante il risultato fosse già stato quello della minore età e poi riconfermato. Inoltre, i minorenni suddetti, nelle more dell'accertamento dell'età, si trovavano in centri per adulti e uno di loro ha riferito di essere rimasto in un centro per adulti nonostante la sua minore età, perché a pochi mesi del compimento della maggiore età. Di seguito alcune testimonianze dirette dei minori coinvolti nei focus group che hanno fatto esperienza di accertamento dell'età a Torino e Biella:

“La data di nascita era sbagliata e ho dovuto aspettare il certificato di nascita”. (Mamadou)

“Quando ho detto la data di nascita a Torino hanno detto che non era vero (un operatore) e mi hanno portato in ospedale ...ho fatto due visite mediche perché hanno perso il primo risultato del test”. (Benoit)

“Dopo gli esami mi hanno chiesto se volevo essere trasferito nel centro per minori ma io ho detto che volevo rimanere dove ero”. (Benoit).

“Non sapevo in ospedale perché ero e a cosa serviva, mi hanno fatto spogliare e non mi è piaciuto perché io sono musulmano, non va bene spogliarsi” (Nigel).

” Mi hanno chiesto delle visite mediche a Biella. [hai parlato con una psicologa prima?] no. Mi hanno fatto l'esame del sangue e del polso. Poi mi hanno mandato a Milano. “(Thiobane)

“Io ho fatto come Thiobane, ho fatto gli esami del sangue e dei denti e poi sono andato a Milano. Avevo un certificato di nascita senza foto. Mi hanno detto che era una visita medica” (Mathunde)

Box Milano – Il protocollo di Milano per l'accertamento dell'età

A Milano, le procedure per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati sono disciplinate da un protocollo locale, sottoscritto il 13 novembre 2017 e successivamente rinnovato l'11 febbraio 2020. I firmatari del protocollo sono il Comune di Milano, il Tribunale per i Minorenni di Milano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, la Questura di Milano, la Prefettura di Milano e il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense (LABANOF). Il suddetto protocollo è ancora in uso, anche dopo l'entrata in vigore del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" del 9 luglio 2020 a livello nazionale, introdotto dalla riforma dell'art. 19-bis del D.lgs. 142/2015 e più recentemente richiamato dall'art. 5, c. 1, lett. b), n.3, D.L. 133/2023. La procedura contenuta nel protocollo di Milano prevede che in caso di dubbi persistenti sulla minore età e a seguito dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano per l'accertamento dell'età, il minore venga accompagnato al laboratorio LABANOF per eseguire le procedure. L'équipe del Laboratorio è composta da antropologi e da medici. Il primo passo è assicurarsi che il minore comprenda il motivo dell'accertamento, spiegando dettagliatamente ogni fase del processo. Ogni sua domanda o dubbio viene affrontato, affinché possa decidere consapevolmente se proseguire, di norma accompagnato da mediatori culturali e dal tutore. A questo punto, viene invitato a raccontare la propria storia, rievocando gli eventi significativi della sua vita e del viaggio. Non ci sono limiti di tempo e da procedura ogni dettaglio che si ritiene rilevante deve essere ascoltato attentamente. Successivamente, si passa alla visita medica completa, che include una valutazione auxologica e antropologica, in cui il/la minore ha nuovamente l'opportunità di porre domande sul proprio stato di salute. Di norma, vengono effettuati esami radiografici per

valutare il livello di sviluppo osseo e dentario. Le radiografie, sempre ridotte al numero minimo indispensabile, sono considerate sicure, con un rischio biologico trascurabile.¹⁶

Tutti i dati raccolti – dalla storia personale alle osservazioni mediche, fino alle radiografie – vengono integrati e analizzati per determinare un intervallo di età cronologica corrispondente al livello di sviluppo osservato. A seconda del risultato, l'età del soggetto può risultare inferiore, inclusa o superiore all'età di interesse (come i 18 anni). Viene sempre considerato il limite inferiore dell'intervallo per suggerire se trattare il soggetto come minorenne. Al termine, la relazione del laboratorio LABANOF viene firmata da tutti i professionisti coinvolti – medici, antropologi, odontoiatri – e completata con i riferimenti alle linee guida internazionali in ambito medico, per l'interpretazione dei parametri di accrescimento. L'intero iter può essere sospeso in qualsiasi momento, qualora emergano documenti o informazioni rilevanti che possano influenzare la valutazione, oppure se si rendono necessari ulteriori esami medici. Si rileva che il protocollo delinea un procedimento multidisciplinare di accertamento dell'età, pur non descrivendo la presa in carico iniziale, in cui i servizi sociali e gli psicologici dovrebbero affrontare il primo colloquio. Rispetto ai dati, il Tribunale per i minorenni di Milano, su richiesta specifica di Save the Children, ha comunicato che nel 2023 sono stati disposti solo 2 accertamenti dell'età mentre nel primo semestre del 2024, ne sono stati disposti 10 ed emessi 7 provvedimenti di attribuzione dell'età.

Di seguito alcune testimonianze di minori coinvolti in un focus group effettuato in ottobre 2024 che hanno effettuato le procedure dell'accertamento dell'età a Milano:

“Ho fatto l'esame la settimana scorsa. Sono andato all'ospedale: mi hanno controllato i denti, la pancia, hanno controllato le mie dita e mi hanno fatto altri esami. In questo momento sono in un CAS, in cui ci sono adulti ... Hanno sbagliato a Lampedusa, ho parlato con il coordinatore della struttura e ha deciso di farmi fare la procedura. In ospedale non ho avuto la mediazione. Ho fatto il colloquio, ma non avevo la mediazione.” (Ndasuunye)

“Mi hanno fatto l'esame due volte. Ho fatto un esame in un grande ospedale a Milano[...] Sì, ho parlato della mia storia. Al secondo esame mi hanno chiesto tante cose. Mi hanno fatto l'esame ai denti, i raggi al polso[...] Sì, fastidio. Mi hanno mandato

¹⁶ Nell'ambito della ricerca abbiamo chiesto al professor De Angelis del Laboratorio Labanof chiarimenti rispetto alle procedure di accertamento dell'età che sono state trasmesse via e-mail a Save the Children a settembre 2024.

all'ospedale ma io non ero malato. Mi avevano detto che dovevo fare l'esame per l'età. Gli altri hanno detto la loro età ed è andata bene, ma per me no." (Sekou)

2.2.5 Considerazioni Conclusive

L'analisi delle fonti normative, dei protocolli e delle specificità regionali in merito all'accertamento dell'età evidenzia una prassi complessa, caratterizzata da una disomogeneità di applicazione nei vari territori, a volte anche internamente alle stesse regioni.

L'introduzione delle modifiche alle procedure di accertamento dell'età con il D.L. 133/2023, che di fatto apre alla possibilità di un ricorso immediato a tecniche prevalentemente sanitarie, come esami radiografici e rilievi antropometrici, in modo piuttosto discrezionale da parte delle autorità, solleva preoccupazioni riguardo alla potenziale violazione dei diritti dei minori, in particolare per il rischio di errori che possono portare a identificare erroneamente minorenni come adulti, nonché legate al rispetto della dignità e alla sicurezza del minorenne attraverso l'uso di esami sanitari invasivi, considerato che il loro utilizzo non ha fini diagnostici o terapeutici.

In ambito regionale, si osservano discrepanze nell'applicazione delle normative nazionali. Regioni come Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Piemonte mostrano difficoltà nell'applicazione del protocollo multidisciplinare, probabilmente a causa della mancanza di risorse o di squadre adeguatamente formate. In alcuni casi, come in Piemonte, non si ricorre alla fase del colloquio sociale, ma si fa ancora affidamento su metodi medici la cui attendibilità scientifica è discutibile, come la radiografia del polso, che possono presentare margini di errore significativi. Queste differenze territoriali accentuano le disuguaglianze nella tutela dei minori, creando divari di trattamento tra regioni, un aspetto che mina l'uniformità del sistema di accoglienza italiano.

Un'altra problematica riscontrata è legata alla gestione delle informazioni e all'interazione tra le autorità e i minori. Errori nell'identificazione, come l'inversione di nome e cognome o errori sulle nazionalità, e la scarsa comunicazione con i minori, spesso confusi sulle procedure che li riguardano, compromettono ulteriormente l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione e della pubblica amministrazione. Tuttavia, va riconosciuto che negli ultimi due anni si è registrato un generale miglioramento nella sensibilità delle autorità rispetto alla vulnerabilità dei minori nelle zone di frontiera, dove generalmente in fase di identificazione vengono accettate le dichiarazioni dei minori stessi rispetto alla loro età e dati personali.

Ma nonostante questo, le testimonianze raccolte durante i focus group con minori stranieri non accompagnati evidenziano ancora la complessità del processo di identificazione e la gestione delle generalità dei minori, soprattutto nella fase iniziale di identificazione e

accoglienza in frontiera. Per esempio, sono emerse frequenti segnalazioni di errori nella registrazione di dati personali, come la data di nascita, il nome e il cognome, che rappresentano esercizio del diritto al nome e all'identità. Questi errori, apparentemente di natura burocratica, hanno creato disagi ai minori, che spesso non dispongono di fatto dei mezzi per correggere tali inesattezze, rendendo difficile il loro percorso verso una corretta identificazione e integrazione. In alcuni casi, i minori hanno riportato un senso di confusione o frustrazione, come nel caso di coloro che sono stati sottoposti a esami medici senza una spiegazione chiara (come dalle testimonianze del focus group di Torino). Questi elementi sottolineano la necessità di un approccio più attento nella fase di identificazione e di accertamento dell'età, con una maggiore attenzione ai diritti e al benessere dei minori, anche nel rispetto delle loro sensibilità culturali e religiose.

In conclusione, sebbene il sistema italiano di accertamento dell'età per i minori stranieri non accompagnati sia costruito su basi normative solide e mirate a garantire il rispetto dei diritti umani, la sua applicazione pratica evidenzia criticità significative. Se da una parte le procedure di accertamento dell'età in Sicilia e in Friuli-Venezia Giulia vengono raramente effettuate, dall'altra, le procedure straordinarie legate al DL 133/2023, anche se non ancora riscontrate nella loro applicazione da questa ricerca, se attuate, comprometterebbero l'accuratezza e l'equità del processo. Inoltre, si rileva la necessità di mediare rispetto alle disomogeneità regionali nella messa in atto delle normative nazionali e del Protocollo multidisciplinare, al fine di garantire un'applicazione uniforme e rispettosa dei diritti dei minori su tutto il territorio nazionale.

2.3 La tutela volontaria

2.3.1 Sguardo normativo

Nel biennio 2023/2024 di riferimento della presente mappatura, la L. 47/2017 rappresenta ancora il principale riferimento normativo per il riconoscimento dei diritti e la protezione dei minori stranieri non accompagnati in ambito di tutela volontaria. Questa normativa, infatti, introduce la figura del tutore volontario, nello specifico l'art. 11 della Legge n. 47/2017 è interamente dedicato all'istituto della "tutela volontaria", creato per garantire e rafforzare il superiore interesse dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia.

Il tutore volontario è una figura adulta di riferimento per un minore privo di genitori o altre presenze adulte per lui/lei responsabili, dotato della responsabilità di accompagnarlo nelle scelte di vita, di decifrarne i bisogni e garantirne accesso ed esercizio dei diritti fondamentali. Grazie alla figura del tutore volontario, il sistema di protezione dei minori stranieri non

accompagnati può contare su una forma di tutela legale che è essenziale per la loro sicurezza e integrazione. La tutela volontaria si configura come una forma di protezione effettiva, caratterizzata da un ascolto profondo e autentico del minore, unita a un accompagnamento concreto lungo il percorso che lo conduce alla maggiore età. Essa rappresenta una componente essenziale del sistema di accoglienza italiano, in stretta sinergia e dialogo con tutti gli altri soggetti coinvolti.

Considerata l'importanza cruciale del tutore volontario nel processo di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, appare necessario porre l'accento tanto sulle opportunità quanto sulle sfide da affrontare, al fine di potenziare ulteriormente il sistema di protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

2.3.2 Stato della tutela volontaria ad oggi in Friuli-Venezia Giulia e Sicilia: problemi e sfide

Le criticità emerse dalla ricognizione effettuata dalla presente mappatura rispetto alla tutela volontaria sono varie e differiscono di poco a livello regionale per il Friuli-Venezia Giulia e la Sicilia, che si confermano come due territori di frontiera con criticità simili rispetto a questo tema.

Il Friuli-Venezia Giulia, come altre regioni italiane, registra una carenza di tutori volontari. Al momento, una trentina di tutori volontari sono attivi, a fronte di circa 150 potenziali che hanno effettuato il corso regionale, la cui maggior parte si trova nella provincia di Trieste. Questa carenza sovraccarica i pochi tutori disponibili, che spesso si trovano a tutelare e rispondere di un numero di minori ben al di sopra del limite di tre previsto per legge.

Una criticità importante emersa dalle interviste è che la nomina dei tutori volontari non è garantita per tutti i minori stranieri non accompagnati (MSNA), soprattutto per quelli vicini alla maggiore età.

“Perché il loro superiore interesse sia garantito, e in virtù del principio di non discriminazione, tutti i/le minori non accompagnati/e dovrebbero essere affiancati da un tutore volontario” (Valentina Masotto, UNICEF)

“due terzi dei minori non hanno il tutore volontario...è perché non ci sono abbastanza tutori” (Konstantina Mavroidakos, Associazione tutori Volontari Friuli-Venezia Giulia).

Molti di questi minori non vengono affiancati da un tutore poiché si attende che compiano i 18 anni e restano sotto la responsabilità delle strutture di accoglienza.

“Gli ultra-sedicenni o comunque i minori stranieri non accompagnati quasi maggiorenni che non hanno il tutore è perché non viene neanche nominato, viene affidato direttamente al responsabile della struttura” (Paolo Pittaro, Ex-Garante Regionale Friuli-Venezia Giulia)

Questa prassi crea ulteriori situazioni di disuguaglianza nel trattamento e nell'accesso alla tutela. Anche altri informatori chiave, come la Presidente dell'Associazione Tutori Volontari del Friuli-Venezia Giulia, UNICEF, Consorzio Italiano Solidarietà (ICS) e Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR), e la Presidente dell'associazione dei tutori volontari di Trieste hanno confermato questa prassi da parte del Tribunale dei Minorenni a Trieste rispetto a prossimi alla maggiore età.

“Nel caso di minore con un'età diciamo prossima alla maggiore età, il tutore non viene nominato, ma è proprio una prassi che è dichiarata, non è nascosta [...] Il Tribunale lo motiva dicendo che ci sono pochi tutori volontari disponibili e non possono nominare il tutore per un ragazzo di 17 anni e sei mesi.” (Gianfranco Schiavone, ICS)

Per quanto riguarda la situazione della tutela volontaria in Sicilia, le interviste condotte con diversi esperti del settore delineano un quadro variegato, con elementi comuni di inefficienza e lacune sistemiche.

Tutti gli intervistati hanno evidenziato le difficoltà che la Sicilia sta affrontando nell'ambito della tutela volontaria. In primis, una delle criticità principali, oltre che il numero troppo basso di tutori, riguarda la frammentazione della rete di tutela e la carenza di risorse, che ha portato molti tutori a lasciare a causa del carico eccessivo.

“Molti tutori hanno mollato [...] dopo il corso alcuni tutori sono lasciati a sé stessi”
(Maria Chiara Monti, psicologa Centro Penc)

Anche lo stesso Garante Regionale della regione Sicilia ha sottolineato la mancanza di tutori volontari, con difficoltà particolari nella provincia di Agrigento e di Catania, dove a causa dell'alto flusso di transito la carenza di tutori volontari è ancora più evidente. In casi come quello della provincia di Messina, la proporzione tra tutori e minori stranieri non accompagnati (MSNA) è estremamente sbilanciata, con un tutore volontario che può arrivare a gestire più di dieci minori contemporaneamente, compromettendo la qualità dell'assistenza.

“I tutori vengono nominati e noi diamo la disponibilità ad accettare molte nomine, ovviamente solo a scopo di volontariato.

E proprio per cercare di dare una mano, perché ci rendiamo conto che la situazione in certi momenti è critica”. (Adelaide Merendino, Presidente Associazione Tutori volontari Messina e Vicepresidente Tutori In Rete)

Un'altra criticità riguarda l'eccessivo ricorso ai ad avvocati come tutori, una prassi comune in alcune province come Palermo, Catania e Messina, che rischiano di non riuscire a garantire un sostegno olistico ai minori, soprattutto quelli vicini alla maggiore età. Inoltre, il ricorso ai tutori che sono anche avvocati potrebbe portare a sovrapposizione di competenze nel caso essi esercitino sia come tutori che avvocati degli stessi minori. Un'altra pratica che ancora emerge tra alcuni Tribunali per i Minorenni, come a Catania, Agrigento, o Caltanissetta, è la nomina dei tutori istituzionali, ossia i sindaci, specialmente in aree remote o rurali.

“Ancora a volte vengono nominati i tutori istituzionali in alcuni paesini remoti della Sicilia” (Coordinatrice Team di Frontiera, Save the Children)

“I ragazzi senza tutela volontaria ci sono, come ci sono tutori che hanno 50 ragazzi in tutela [...] Ci sono ragazzi che non hanno il tutore volontario, non l'hanno mai avuto. Puntualizzo, perché non è possibile non averlo, il tutore c'è, hanno ancora il sindaco che delega alla responsabile di comunità.” (Maria Chiara Monti, psicologa Centro Penc).

L'aspetto della formazione dei tutori volontari rappresenta un'altra sfida significativa. Adelaide Merendino, Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Tutori in Rete ha evidenziato la carenza di corsi di formazione adeguati per i tutori, che spesso si ritrovano a gestire situazioni complesse senza il giusto supporto. Questa mancanza di preparazione pratica è stata confermata anche dal team di Save the Children, da UNICEF, dal centro Penc, che hanno suggerito l'importanza di percorsi formativi più strutturati e continuativi, con affiancamenti e gruppi di supporto focalizzati territorialmente (Unicef, UNHCR, Save the Children e il centro Penc lavorano già in questi percorsi per supportare i tutori con vari progetti).

Infine, la lunghezza dei tempi di nomina varia da provincia a provincia, ma tendenzialmente in Sicilia questa prende diversi mesi, circa sei, con qualche eccezione nella provincia di Messina dove si evidenzia una situazione più virtuosa, con tempi di nomina anche intorno ai tre mesi dall'arrivo del minorenni. Mentre i tempi di nomina previsti sono di 48 ore ai sensi della L. 47/2017.

Una criticità trasversale, che emerge per entrambe le Regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia, riguarda la difficoltà di accedere ai rimborsi spese previsti per lo svolgimento del ruolo di tutore volontario, per una macchinosità e difficoltà burocratica rispetto alle procedure indette per ottenerli. Il Decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2022 avente ad oggetto la disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati ha definito le modalità per la destinazione delle risorse, assegnate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 882, legge n. 160/2019). Su questo punto Save the Children ha riscontrato in recenti interlocuzioni con l'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'Adolescenza (AGIA) e vari tribunali per i minorenni in Italia che i tutori volontari non sembrano riuscire ad accedere ai rimborsi, sia per mancanza di interesse che per difficoltà di tipo applicativo e amministrativo.

Altra criticità comune alle due regioni è la scarsa attenzione al criterio di prossimità, in quanto i tutori volontari tendono ad essere nominati e concentrarsi nelle città e province più grandi, anche in ragione dell'ubicazione dei Tribunali, a scapito delle aree più rurali o isolate, dove pur si collocano centri di accoglienza per minori.

Come precedentemente menzionato, Save the Children ha contattato i 29 Tribunali per i Minorenni per avere un contributo informativo anche in merito a istanze di tutela e nomine dei tutori. Le informazioni sono state richieste in riferimento a due periodi: l'anno 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e il primo semestre 2024 (dal 1° gennaio al 30 giugno). Di seguito si mostrano in Tabella 1 i dati dei Tribunali che li hanno trasmessi (non presente nessuna città del Friuli-Venezia Giulia) da cui si evince che il numero dei tutori nominati nel 2023 e 2024 è molto alto rispetto al basso numero di tutori volontari presenti in Sicilia e Friuli-Venezia Giulia. Segno questo della carenza di questa figura nel sistema. Al 30 novembre, solo 14 hanno fornito i dati richiesti, 5 hanno comunicato che la richiesta non poteva essere accolta e, dei restanti 10, 1 è in fase di esamina dei dati e 9 non hanno dati alcun riscontro¹⁷. Molteplici funzionari responsabili della raccolta dei dati richiesti hanno comunicato a Save the Children di avere riscontrato problemi tecnici nell'estrapolazione dei dati richiesti¹⁸.

¹⁷ Al 6/11/24 i dati del Tribunale di Torino sono ancora in fase di esamina

¹⁸ La maggiore difficoltà nel raccogliere i dati richiesti riscontrata e comunicata dai Tribunali per i Minorenni è dovuta all'utilizzo del portale SICID, database di recente adozione che, a dire dei funzionari interpellati, permette di estrapolare solo alcune delle informazioni che Save the Children ha cercato di raccogliere. In alcuni casi questi hanno impedito di continuare il lavoro di raccolta dati iniziato o di completarlo nei tempi utili per l'inclusione nel rapporto. In particolare, il portale online non permette di estrapolare la nazionalità, né l'età, né il genere dei MSNA. Per questa ragione, è solo grazie ad un conteggio manuale dei dati che alcuni dei Tribunali per i Minorenni sono stati in grado di fornire maggiori dettagli riguardo a questi tre indicatori.

Tabella 1. Istanze di tutela e nomina del tutore, 2023 – 2024¹⁹

Città (Tribunale per i minorenni)	Istanza di tutela in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) 2023	Nomina del tutore (volontario o non) 2023	Istanza di apertura di tutela in favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) 2024 (1° Semestre)	Nomina del tutore (volontario o non) 2024 (1° Semestre)
Catania	1799	N/A	431	N/A
Messina	375	296	160	116
Milano	999	988	875	656
Palermo	3308	3245	1784	1458

2.3.3 Considerazioni Conclusive

Le conclusioni che emergono dall'analisi dell'applicazione dell'istituto della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati in Italia, con particolare attenzione al Friuli-Venezia Giulia e alla Sicilia, evidenziano la necessità di rafforzare e migliorare il sistema di protezione esistente. La L. 47/2017, che costituisce il riferimento normativo principale per la tutela dei minori stranieri, ha introdotto importanti innovazioni, come la figura del tutore volontario, prassi virtuosa esistente in diverse regioni ben prima del 2007 e divenuta istituto con questa legge, ma persistono sfide significative che ne ostacolano l'efficacia.

Una delle principali criticità riguarda la carenza di tutori volontari. In Friuli-Venezia Giulia, solo una piccola parte dei tutori formati è effettivamente attiva, mentre in Sicilia la situazione è aggravata da un sovraccarico di lavoro per i tutori, che spesso si occupano di un numero eccessivo di minori, compromettendo la qualità dell'assistenza offerta. Questa carenza cronica di tutori potrebbe essere legata anche alla mancanza di investimenti pubblici nella formazione e di incentivi per attrarre nuovi volontari, una problematica che si riflette in entrambe le regioni. In Sicilia, la mancanza di una rete di sostegno adeguata per i tutori, che affrontano situazioni estremamente complesse senza un'adeguata preparazione e supporto, è un fattore che contribuisce all'alto tasso di abbandono del ruolo da parte di molti volontari.

Ulteriori sfide significative si riferiscono alla debolezza e alla frammentazione della rete di tutela. In Sicilia, dove l'afflusso di migranti è particolarmente elevato, questa frammentazione

¹⁹ Il dato condiviso, tuttavia, può non corrispondere alla situazione reale poiché le aperture delle tutele vengono spesso segnalate con molto ritardo, così come segnalato dai Tribunali dei Minorenni.

porta a inefficienze e ritardi nella nomina dei tutori, con tempi che possono arrivare fino a sei mesi in molte province. Inoltre, l'eccessivo ricorso ai legali (avvocati) o ai tutori istituzionali come tutori (una pratica comune in diverse aree dell'isola) rischia di far diventare la tutela un mero processo burocratico, e non più un sostegno educativo e umano per i minori. In Friuli-Venezia Giulia, diversamente, anche se non si ricorre quasi più alla figura del tutore istituzionale, la maggior parte dei minori prossimi alla maggiore età non ha un tutore volontario, bensì un tutore pro tempore nella figura del responsabile o rappresentante legale della struttura di accoglienza. Le difficoltà burocratiche e la scarsa accessibilità ai rimborsi spese e ai permessi lavorativi rappresentano un ulteriore ostacolo per i tutori, che spesso devono affrontare procedure macchinose per ottenerli.

Le differenze che caratterizzano l'accesso ai servizi nelle regioni – e tra aree urbane e di provincia - creano situazioni di disuguaglianza nella tutela. Mentre le città più grandi sono meglio servite, le aree rurali soffrono di una mancanza di risorse e di figure tutelari, aggravando la vulnerabilità dei minori che vi risiedono. Questa disomogeneità territoriale mette in luce la necessità di un approccio più coordinato e sistemico.

In conclusione, nonostante l'importanza riconosciuta del sistema di tutela volontaria introdotto dalla L. 47/2017, dalla presente disamina si evince con forza quanto l'applicazione dell'istituto e il suo potenziamento richieda un maggiore impegno istituzionale, risorse adeguate e una formazione più strutturata per i tutori. È essenziale migliorare il coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte e garantire che tutti i minori, indipendentemente dalla loro differente presenza nelle aree geografiche di Italia, e dalla loro età, possano beneficiare di un sistema di protezione efficace, che rispetti la loro dignità e i loro diritti. Il successo di questo sistema dipenderà dalla capacità di superare le sfide esistenti e di rafforzare il supporto a chi si impegna volontariamente per garantire il futuro di questi giovani vulnerabili.

3. RACCOMANDAZIONI

Le seguenti raccomandazioni mirano a migliorare la tutela dei minori stranieri non accompagnati, garantendo un sistema più equo, efficiente e rispettoso dei diritti dei minori in Italia.

3.1 Raccomandazioni per l'accertamento dell'età:

1. Applicazione coerente dei protocolli multidisciplinari:
 - Implementare in modo uniforme il Protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati del 2020 in tutte le province e regioni italiane, garantendo équipe composte da figure specializzate (medici, psicologi, assistenti sociali) per una valutazione più accurata e rispettosa del minore, in linea con la L.47 le linee guida internazionali
 - Promuovere l'approvazione, in Conferenza unificata, di un accordo che chiarisca le modalità di accesso al fondo per l'accoglienza dei MSNA per finanziare le équipe multidisciplinari, come previsto dal Protocollo multidisciplinare del 2020
 - Supervisionare regolarmente l'applicazione del Protocollo nelle procedure accertamento dell'età, evitando l'utilizzo esclusivo di esami medici come la radiografia del polso o TAC, che può comportare ampi margini di errore ed essere una esperienza invasiva per il minore.
2. Miglioramento delle procedure di identificazione:
 - Adottare un approccio a misura di minore nella raccolta delle informazioni, assicurando anche la presenza di mediazione linguistica e culturale, per evitare errori come l'inversione di nomi o nazionalità ed errori nelle date di nascita e assicurare una corretta gestione della vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati, anche creando linee guida nazionali che supportino tale attività.
3. Rafforzamento delle risorse e strumenti per l'accertamento dell'età:
 - Applicare le procedure di accertamento dell'età previste dal D.Lgs 142/2015 come modificato dalla L. 47/2017.
4. Rafforzamento delle procedure preliminari di identificazione:

- Promuovere la piena applicazione al DPCM 10 maggio 2024, n. 98, relativo alle modalità di svolgimento del primo colloquio, per garantire al minore che entra nelle strutture di prima accoglienza le migliori condizioni di ascolto, un approccio partecipativo, un ascolto attivo, la presenza di operatori formati e di un soggetto che esercita la responsabilità tutelare.

3.2 Raccomandazioni per la tutela volontaria:

1. Incremento e formazione dei tutori volontari:

- Potenziare la formazione e l'aggiornamento dei tutori volontari con corsi strutturati e continuativi, che includano moduli pratici per affrontare le complessità psicologiche e sociali dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).
- Realizzare programmi di affiancamento tra tutori esperti e nuovi tutori, per garantire un supporto costante e il consolidamento delle competenze.
- Incentivare la partecipazione alla tutela volontaria tramite campagne di sensibilizzazione e riconoscimento istituzionale, valorizzando il ruolo dei tutori nella società.

2. Rispetto del limite del numero di tutele attribuite ad ogni tutore:

- Evitare il sovraccarico di attività per i tutori volontari, assicurando che ogni tutore gestisca un numero massimo di tre minori, ai sensi della L.47/2017, per garantire un accompagnamento di qualità e personalizzato.
- Monitorare costantemente la situazione dei tutori volontari per prevenire fenomeni di abbandono, fornendo loro sostegno psicologico e professionale.

3. Miglior coordinamento tra le strutture di accoglienza e i tutori:

- Rafforzare la collaborazione tra i tutori volontari e le strutture di accoglienza, creando canali di comunicazione chiari e tempestivi per garantire che i minori ricevano un'assistenza omogenea e coerente.

4. Uniformità dei tempi di nomina e garanzia di nomina dei tutori volontari, anche per i minori prossimi alla maggiore età:

- Predisporre un'armonizzazione e un accurato monitoraggio delle procedure e delle tempistiche relative alla nomina dei tutori, assicurando la dovuta celerità nel rispetto dei termini legislativi.

- Evitare il più possibile di nominare avvocati e soggetti istituzionali come tutori legali invece che tutori volontari e incentivare l'aumento dei tutori volontari tramite appositi corsi di formazione e campagne di iscrizione.
- Assicurare che per tutti i minori, anche quelli vicini alla maggiore età, sia nominato un tutore, evitando il ricorso sistematico a tutori pro tempore a ridosso del compimento dei 18 anni.

6. Promozione delle realtà associative (gruppi informali, reti, associazioni) a tutti i livelli territoriali:

- Favorire la creazione di gruppi di supporto per i tutori volontari a livello locale, in modo che possano scambiarsi esperienze e ricevere consulenze specialistiche su situazioni complesse, rafforzando la loro capacità di operare in contesti difficili.
- Valorizzare il ruolo delle associazioni di tutori/trici a livello locale, nazionale ed europeo e la loro sistematica interazione

7. Applicazione del decreto 8 agosto 2022 "Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati", in attuazione dell'art. 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

- Divulgare presso i tutori l'informazione rispetto all'esistenza del Decreto e alle modalità applicative.
- Facilitare l'adozione, da parte dei Tribunali per i Minorenni e delle Prefetture, di procedure rapide e di modelli semplificati per la richiesta dei permessi e rimborsi.

3.3 Raccomandazioni per il sistema di accoglienza

1. Rispetto dei principi fondamentali sui diritti dei minori

- Promuovere il superiore interesse del minore come guida per qualsiasi decisione riguardante la loro collocazione, come prescritto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. La normativa e la prassi non devono mai sacrificare il benessere dei minori per ragioni logistiche o economiche.
- Assicurare sempre il rispetto dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che vieta qualsiasi trattamento inumano o degradante.
- Incrementare la capacità ricettiva dell'accoglienza ordinaria dedicata ai minori per renderla adeguata ai bisogni

- Stralciare le disposizioni del DL 133/2023 relative alla permanenza di minori ultrasedicenni nelle strutture per adulti, nel rispetto della normativa italiana, europea e internazionale, per evitare una disparità di trattamento tra minori italiani e stranieri.
- Garantire che tutti i minori, indipendentemente dall'origine, abbiano accesso a strutture specifiche per minori, con servizi adeguati alle loro esigenze psicologiche, sociali e sanitarie.

2. Incremento delle strutture di accoglienza per minori

- Investire nella creazione e potenziamento di strutture dedicate ai minori, per evitare l'uso delle strutture per adulti in caso di indisponibilità di posti;
- Considerare prioritariamente lo strumento dell'affido familiare dei minori stranieri non accompagnati, anche realizzando campagne informative e di sensibilizzazione dei cittadini e assicurando sostegno anche economico ai Comuni, competenti per la promozione.

3. Rafforzamento della formazione degli operatori

- Assicurare che gli operatori nelle strutture per minori siano adeguatamente formati per gestire le particolari vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati, con un focus su supporto psicologico, integrazione sociale e prevenzione di violenze e abusi.

BIBLIOGRAFIA

- AGIA, Tutela Volontaria. Normativa nazionale, internazionale e note autorità garante
- ASGI. Nota scritta 17 ottobre 2023, Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023
- INMP, Primo rapporto sull'attuazione del protocollo per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, 2022
- Save the Children, Mappatura sullo stato attuale delle procedure di Identificazione ed Accertamento dell'età, 2022
- Save the Children, Mappatura sullo stato attuale di implementazione di Tutela Volontaria, 2022
- Save the Children. (2021). Nascosti in Piena Vista: La Frontiera Sud. UNHCR, Nota tecnica di commento Legge n.176/2023 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 133/2023

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Decreto Interministeriale (Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze), 8 agosto 2022, Disciplina delle modalità dei rimborsi e degli interventi in favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (GU n. 219 del 19-9-2022).
- Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 133, Disposizioni urgenti in materia di tutela dei minori stranieri non accompagnati e altre disposizioni in materia di immigrazione (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2023).
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

- DPR 4 ottobre 2022, n. 191, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
- Legge 7 aprile 2017 n. 47, Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2017). Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2017.

PROTOCOLLI

- Convenzione tra l'AOU. Città della Salute e della Scienza Di Torino, l'ASL To1 l'ASL To2 e la Procura Della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e il Comune di Torino per attività rivolta all'accertamento di identità dei sedicenti minori, (c.d. Protocollo Baldelli), 2017
- Protocollo Multidisciplinare per la Determinazione dell'Età dei Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia, 2020, sottoscritto dal Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Salute e altre istituzioni competenti
- Protocollo LABANOF per la Determinazione dell'Età dei Minori Stranieri Non Accompagnati, 2016, elaborato dal Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense (LABANOF), Università degli Studi di Milano.
- Protocollo d'intesa tra Prefettura e Azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, 2017.
<https://www.briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2017/febbraio/prot-agrigento-accertamento-eta'.pdf>

APPENDICE

1. Traccia intervista semi strutturata

NORMATIVA: LEGGI, POLITICHE SISTEMA DI ACCOGLIENZA E ACCERTAMENTO DELL'ETA'

1. Quali sono i principali cambiamenti legislativi nazionali (es. 133/2023) o regionali (in Friuli/Sicilia) nell'ambito del sistema di accoglienza che coinvolge i MSNA (ultra-sedicenni)? Conosci esempi di MSNA ultra-sedicenni in strutture di accoglienza per adulti in Sicilia e Friuli-Venezia Giulia così come disposto nel DL 133/2023? Se sì, quali sono le criticità di questa situazione?
2. Cosa è cambiato nel 2023 e 2024 a seguito dei cambiamenti normativi che hai citato per l'accoglienza dei minori nella prassi? E in particolare in Friuli-Venezia Giulia o Sicilia?
3. Esistono procedure standardizzate, linee guida o protocolli aggiornati nel biennio 2023/2024 a livello regionale in Sicilia e Friuli-Venezia Giulia per l'applicazione della normativa nazionale su identificazione e accertamento dell'età per MSNA?
4. E per l'applicazione del "Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati" esistono delle nuove disposizioni nel 2023/2024 in FVG e Sicilia? (rispetto a Luglio 2020)?

PRASSI E PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE MSNA

5. In base alla sua esperienza sul campo, all'arrivo dei MSNA in frontiera viene fornita informazione sul sistema italiano di accoglienza e i diritti per MSNA (es. informativa su procedure di identificazione, eventuale accertamento età e diverse tipologie di Pds/protezione internazionale)? Se sì, specificare istituzioni, organizzazioni coinvolte.
6. Qual è l'applicazione specifica sul territorio della normativa/protocolli previsti su identificazione e accertamento dell'età per MSNA (come dovrebbe essere e com'è nella prassi)? Follow up: Descrivere la procedura di identificazione dei MSNA a livello regionale (iter previsto e prassi applicate) e accertamento dell'età (eventuale)
7. Risultano attivazione delle procedure di accertamento dell'età richiesti in frontiera in fase identificazione, così come disposto dal decreto 133/2023 in caso di arrivi massicci?
8. Principali criticità rilevate durante le procedure di identificazione e accertamento (sbarco, frontiera terrestre, accoglienza)? Vengono rispettati i principi internazionali e i diritti dei MSNA, come il principio di presunzione di minore età, l'interesse superiore durante l'iter di identificazione?

TUTELA VOLONTARIA

1. È a conoscenza di casi di ultra-sedicenni MSNA senza tutela volontaria? Se sì, descrivere le maggiori criticità o conseguenze – ultra-sedicenni senza tutori?
2. Potrebbe descrivere la situazione della tutela volontaria a livello nazionale oggi (pensando al biennio 2023/24) e a seguito del decreto 133/2023 indicando le principali criticità rilevate? E in particolare in Friuli e Sicilia?
3. Tempi di nomina? Numero Tutori non volontari per numero minori sufficiente?

2. Guida focus group con i minori

FOCUS GROUP

Spiegare obiettivo dell'incontro (spiegare ricerca, cosa faremo con i loro contributi e perché è importante sentire le loro voci, ringraziare per la loro disponibilità)

Spiegare le Regole e chiedere se hanno domande

Ice - Breaker: per es.

Primo modo: Tirare una palla di carta - dire Ciao nella propria lingua e il proprio nome - poi tirare la palla verso gli altri pronunciando il nome del destinatario fino a che tutti ci ricordiamo i nomi

Secondo modo: Ogni ragazzo scrive il proprio nome e un fatto interessante su di sé sul proprio pezzo di carta e lo accartocchia in una palla. Quando tutti gli adolescenti hanno le loro palline di carta, fatele lanciare avanti e indietro per la stanza. L'animatore grida: "Stop!" e ogni ragazzo prende una pallina di carta, la apre e la legge in silenzio. Chiedete ai ragazzi di leggere a turno ogni foglio al gruppo e di presentare la persona di cui hanno in mano il foglio. Continuate per tutto il gruppo di adolescenti.

ATTIVITA'

Chiedere ad ogni ragazzo di pensare a quando sono arrivati in Italia, se hanno avuto problemi con la dichiarazione sulla loro età, come si sono sentiti? Chiedere loro di pensare ad una parola o frase che rispecchi quel sentimento e scriverla su un post it (o dirla a voce).

Dopo qualche minuto il facilitatore raccoglie i post it o chiede ai ragazzi di dire la parola/frase. Le parole e frasi verranno scritte su una lavagna o flip chart/cartellone e da là si inizia la discussione sul significato di quelle parole e la loro esperienza.

INIZIO DISCUSSIONE IN PLENARIA CON DELLE DOMANDE: a seguito dell'attività cercare di parlare con loro dei seguenti temi durante la discussione di gruppo.

INFORMATIVA E IDENTIFICAZIONE IN FRONTIERA

- Al tuo arrivo (sbarco, frontiera), ti sono stati spiegati i tuoi diritti come persona minore d'età e da chi? (informativa su procedure di identificazione, eventuale accertamento età e diverse tipologie di Pds/protezione internazionale)
- Hai compreso le informazioni ricevute in modo chiaro?
- Quando sei arrivato/a in Italia chi ha raccolto le tue generalità e come (informazioni su di te)?
- Hanno raccolto le informazioni sull'età in modo corretto?
- Hanno messo in dubbio l'età che hai dichiarato? Chi e in che momento? E cosa ti hanno detto?

PROCEDURE DI ACCERTAMENTO ETA' (art.5 L.47/2017- art. 19 bis d. lgs. 142/2015)

- Conosci la procedura di accertamento dell'età in Italia?

- Tu o qualcuno che conosci ha mai affrontato una procedura detta “accertamento dell’età?”
- Se hai avuto esperienza di accertamento dell’età puoi descrivere cosa ricordi di come e’ avvenuta la procedura? E come ti sei sentito?

(per es. Ti hanno chiesto documenti identificativi (Carta d’identità/passaporto) in Italia o nel tuo paese? Hai dovuto fare esami medici o colloqui?)

3. Dati trasmessi dai Tribunali per i minorenni

Città	istanze di apertura di tutela in favore di MSNA 2024 (I Semestre)	Istanza di prosieguito amministrativo 2024 (I Semestre)	Provvedimenti di prosieguito amministrativo 2024 (I Semestre)	Richieste di accertamento d’età 2024	Provvedimenti di attribuzione dell’età 2024 (I Semestre)
Catania	431	6	N/A	2	N/A
Messina	160	28	28	2	2*
Milano	875	202	N/A	10	7
Palermo	1784	585	290	2	2

*pendenti